

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI DELL' ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1

- Denominazione e durata -

L' Associazione denominata "VEDEGHETO COMPANY APS" e' costituita quale Associazione di diritto privato ai sensi dell' art 14 e seguenti del Codice Civile.

L' Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

- Sede -

L' Associazione ha attualmente sede nel Comune di Valsamoggia (BO).

ARTICOLO 3

- Scopi dell' Associazione -

L' Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalita' di solidarieta' sociale nell' ambito del territorio della Regione Emilia Romagna.

L' Associazione ha lo scopo di promuovere e valorizzare:

- 1) Il mantenimento delle tradizioni storiche del luogo e dei territori limitrofi;
- 2) La divulgazione di attivita' culturali in ogni sua formalita';
- 3) Il ricordo della storia locale con l' aiuto di menti storiche presenti nel territorio;
- 4) La promozione di iniziative per la conoscenza del territorio stesso e le sue specialita' gastronomiche;

5) La diffusione della cultura e la difesa del patrimonio boschivo della zona, in collaborazione con Scuole ed Enti diversi.

L'Associazione non puo' svolgere attivita' diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 4

- Soci -

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettino gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- * presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta all' aspirante socio le motivazioni dell' eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- * dichiarare di accettare le norme dello statuto;
- * versare la quota associativa annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- * partecipare a tutte la attivita' promosse dall' Associazione;
- * ricoprire le cariche associative;
- * partecipare all' assemblea con diritto di voto.

ARTICOLO 5

- Recesso, decadenza ed esclusione dei soci -

I soci cessano di appartenere all' Associazione per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Puo' recedere il socio che non intendesse continuare a collaborare alle attivita' dell' Associazione.

Decade automaticamente il socio che non sia piu' in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L' esclusione puo' essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio:

- * danneggi moralmente o materialmente l' Associazione;
- * non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni od alle delibere assunte dagli organi sociali;
- * non ottemperi al pagamento delle quote sociali.

L' esclusione e' deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto e l' assegnazione di 30 giorni per eventuali controdeduzione. L' interessato puo' ricorrere all' Assemblea dei soci, che deliberera' alla prima assemblea.

Il socio receduto, decaduto od escluso non puo' vantare alcun diritto sul patrimonio dell' Associazione ne' reclamare il rimborso dei contributi pagati o dovuti.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 6

- Organi sociali -

Sono organi dell' Associazione:

- * L' Assemblea dei soci;
- * Il Consiglio Direttivo;
- * Il Presidente;

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il dispositivo dell' art. 3.

ARTICOLO 7

- Assemblea -

L' Assemblea e' l' organo sovrano dell' Associazione. Hanno diritto di partecipare all' Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti I soci in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell' avviso di convocazione.

L' Assemblea ordinaria indirizza tutta l' attivita' dell' Associazione e inoltre:

- * approva le linee generali del programma di attivita' per l' anno sociale.
- * approva il bilancio preventivo;
- * approva il bilancio consuntivo entro il mese di Aprile di ciascun anno;
- * elegge I membri del Consiglio Direttivo;
- * delibera il regolamento interno e le sue variazioni;
- * approva la statuto e le sue modifiche;
- * nomina il Presidente;
- * approva tutti gli atti di amministrazione ordinaria;

L' assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l' anno per l' approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente od almenodue membri del Consiglio Direttivo oppure un decimo degli associati ne ravvisino l' opportunita'.

L' assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalita' di quella ordinaria, delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell' Associazione.

L' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal VicePresidente o ,in assenza di entrambi, dal membro piu'anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (oppure via e-mail), contenente gli argomenti dell' ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno 14 (quattordici giorni) prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L' assemblea ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno a meta' piu' uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l' assemblea e' validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni della assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

L' assemblea straordinaria e' validamente costituita quando vi siano presenti o rappresentati I tre quarti dei soci. Le deliberazioni dell' assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle relative allo scioglimento dell' Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Ogni socio impossibilitato a partecipare all' assemblea puo' farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio non puo' ricevere piu' di cinque deleghe. Nessun socio puo' partecipare alla votazione su questioi concernenti suoi propri interessi.

ARTICOLO 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo e' composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 21 (ventuno) membri, elettti dall' assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed I suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati. I Consiglieri vengono eletti dall' assemblea. Nel caso in cui per dimissioni od altra causa uno dei membri del Consiglio Direttivo decada dall' incarico, l' assemblea provvedera' alla sua sostituzione ed il nuovo eletto rimarra in carica fino

allo scadere dell' intero Consiglio. Nel caso decadano oltre la meta' dei membri del Consiglio, l' assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. I consiglieri che , senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- * curare l' esecuzione delle delibere dell' assemblea;
- * redigere I programmi delle attivita' sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall' assemblea dei soci;
- * predisporre lo schema di bilancio;
- * nominare al proprio interno il Presidente, il VicePresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- * deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- * deliberare circa la sospensione e l' esclusione dei soci;
- * pronunciare la decadenza del Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive;
- * fissare la quota annuale di adesione all' Associazione;
- * provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all' Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo e' presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal VicePresidente e , in assenza di entrambi, dal Consiglier piu'anziano.

Il Consiglio e' convocato ogniqualvolta il Presidente o, in sua vece il VicePresidente, lo ritenga opportuno o quando almeno I due terzi ne facciano richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri ai quali spetta un sol voto.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, vengono sottoposti all' approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

ARTICOLO 9

- Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, coordina le attività dell'Associazione. È consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal VicePresidente.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 10

- Patrimonio dell'Associazione -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di scioglimento, ed è costituito:

1. dal Fondo di dotazione costituito dai versamenti in denaro dei soci alla costituzione dell'Associazione;
2. dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
3. da contributi, erogazioni, lasciti o donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ARTICOLO 11

- Risorse economiche -

L'Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da:

- * quote associative annuali;
- * contributi degli aderenti/o privati cittadini;
- * contributi dello Stato, di enti ed Istituzioni Pubbliche;
- * contributi di Organismi Internazionali;
- * rimborsi derivanti da convenzioni;
- * entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 12

- Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 Aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dello stesso, dal quale debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea degli associati.

Entro il 30 Novembre di ogni anno redige il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

TITOLO V

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 13

-Liquidazione ed Alienazione del patrimonio sociale -

In caso di scioglimento dell' Associazione, per qualunque causa, verranno nominati uno o piu' liquidatori, muniti di necessari poteri.

Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sara' devoluto ad enti aventi finlita' analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilita'.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Vedegheto 9 Luglio 2019



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
E' allegato dell'atto
Registrato al N. 4028 serie 3

[Signature]
Esterella Vian